

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8067	13 ottobre 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 22 giugno 2020 presentata nella forma elaborata da Fabrizio Sirica e cofirmatari per la modifica dell'art. 20 della Legge per l’innovazione economica (Sanzioni ad aziende beneficiarie di sussidi e che effettuano licenziamenti collettivi nonostante fatturati in utile) “Ricevono i sussidi e licenziano... questa non è responsabilità sociale!”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con l’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata presentata da Fabrizio Sirica e cofirmatari si chiede di modificare l’art. 20 della legge per l’innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015 in modo da introdurre sanzioni ad aziende beneficiarie di sussidi che effettuano licenziamenti collettivi nonostante abbiano realizzato degli utili.

A titolo di premessa, il Consiglio di Stato ritiene opportuno rammentare che – di per sé – le fluttuazioni del personale fanno parte del normale corso di vita di un’azienda e le stesse possono essere motivate da un riorientamento che sposta l’attività su nuovi prodotti o mercati, che permette di garantire la continuità aziendale o la creazione di nuovi posti di lavoro ad alto valore aggiunto.

Nel merito, ricordiamo che benché la LInn non sia una legge a tutela del mercato del lavoro, sin dalla sua introduzione e, in modo ancor più evidente, in seguito all’ultima revisione integrale risalente al 2015, il Consiglio di Stato si è sempre mostrato attento alle tematiche relative al mercato del lavoro nell’attuazione di questa legge, sia per quanto riguarda gli aspetti salariali, sia per quanto riguarda l’assunzione di personale residente.

L’intero corpus legislativo della LInn (legge, regolamento, decreti esecutivi e direttive) è stato interessato da diverse modifiche volte ad accrescere la tutela dell’occupazione, specie residente, nelle aziende che beneficiano di un sussidio, anche sulla spinta di numerosi atti e interventi parlamentari (si vedano in particolare i messaggi n. 7060, 7557 e 7768 e i relativi rapporti commissionali).

La presenza di una manodopera qualificata e ben retribuita è necessaria per mantenere competitive le aziende ticinesi e per perseguire l’obiettivo di una crescita qualitativa del tessuto economico cantonale, oltre che espressione di una cultura aziendale ispirata alla responsabilità sociale d’impresa.

Per questo motivo, anche su impulso del Parlamento, oltre ad aver fissato dei criteri d’accesso che prevedono la verifica di determinate soglie salariali e di manodopera

residente prima dell'entrata in materia di qualsiasi decisione di sussidio, è stata stabilita una serie di criteri aggiuntivi che vengono valutati nella ponderazione dei sussidi, quali il numero e le qualifiche dei posti di lavoro, i livelli salariali, la presenza di apprendisti, il gettito fiscale, la messa in rete con altre aziende e istituti universitari presenti sul territorio, il luogo in cui gli investimenti sono realizzati, nonché l'introduzione di buone pratiche a livello di responsabilità sociale d'impresa e di gestione sostenibile delle risorse.

Già con il diritto attuale è dato un rapporto tra sostegno a progetti e licenziamenti. Quando i competenti servizi vengono informati in merito a eventuali licenziamenti operati da aziende che hanno beneficiato di un contributo ai sensi della LInn, indipendentemente dal carattere "collettivo" o meno delle disdette, verificano se le riduzioni del personale annunciate modificano o meno la natura dei progetti d'innovazione a cui è stato concesso un sussidio. Nel caso in cui i licenziamenti dovessero toccare reparti aziendali oggetto del sussidio, l'azienda beneficiaria può incorrere in una decisione di revoca e restituzione del contributo, venendo a cadere i presupposti sulla base dei quali lo stesso è stato concesso.

Il confine oltre il quale l'azienda beneficiaria non può spingersi è pertanto già dato, ed è materialmente legato – come peraltro previsto in termini più generali dalla legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (art. 17 e 18 LSuss) – alle condizioni alle quali è stato concesso il sussidio.

Il diritto vigente si spinge dunque parzialmente oltre rispetto alla richiesta dell'iniziativa parlamentare, visto che sono sanzionabili anche licenziamenti non collettivi e indipendentemente dai risultati economici conseguiti dall'azienda in questione.

Per il resto, il Consiglio di Stato rileva che la stessa presenta criticità tali che potrebbero renderla inapplicabile, vuoi controproducente.

In primo luogo, l'iniziativa richiama esplicitamente il concetto di licenziamento collettivo, regolato dal codice delle obbligazioni (CO) all'art. 335d e seguenti. La valutazione sull'eventuale adempimento dei criteri dei licenziamenti collettivi spetta al giudice civile e non al Consiglio di Stato. Di conseguenza, e tenuto conto che procedure civili in quest'ambito appaiono essere piuttosto rare, qualora l'azienda beneficiaria di un sussidio dovesse contestare – nell'ambito di una procedura amministrativa volta alla restituzione del contributo cantonale – il carattere collettivo del licenziamento, il Consiglio di Stato potrebbe trovarsi nell'impossibilità di portare a termine favorevolmente la procedura di restituzione.

Va poi ricordato che in casi particolari può essere complesso determinare se vi sia o meno un licenziamento collettivo ai sensi del CO. Ad esempio, già solo il concetto di "stabilimento" può essere arduo da definire, ad esempio quando un'impresa ha più sedi sul territorio.

In secondo luogo, estendere oltre l'azienda beneficiaria il campo di verifica delle condizioni di sussidiamento è problematico. Basti pensare che per valutare l'eventuale applicabilità di questa norma, il Consiglio di Stato – al momento dell'inoltro della domanda, in fase di decisione e poi di monitoraggio – dovrebbe ricostruire gli eventuali rapporti tra l'azienda richiedente e altre entità, che dovrebbero poi essere obbligate a fornire – esse stesse – i conti economici (redatti magari secondo standard contabili esteri) per le verifiche a cura dell'autorità cantonale. Le costellazioni organizzative delle imprese e dei gruppi di imprese, lecite, potrebbero minare significativamente l'attrattiva della LInn, fermo restando che stante la genericità della richiesta dell'iniziativa parrebbe che l'accordo alla partecipazione al monitoraggio decennale dovrebbe essere espressamente confermata – prima della decisione di sussidio – dall'insieme delle aziende facenti parte di un eventuale gruppo. Da

notare poi che in mancanza dei dati di monitoraggio di anche solo un'azienda facente parte di un gruppo si configurerebbe una violazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. e LInn e obbligherebbe il Consiglio di Stato – indipendentemente dalla responsabilità a carico dell'azienda beneficiaria di sussidio – a ordinare la restituzione totale o parziale del contributo.

In sintesi, il quadro legislativo vigente, che sin dalla fase di esame della richiesta di sussidio e fino a 10 anni dalla pronuncia della decisione comprende anche il controllo del rispetto delle soglie salariali e del tasso di manodopera indigena, permette già ora di sanzionare comportamenti in contrasto con gli scopi della Legge per l'innovazione economica. In totale, su un totale di 132 aziende sussidiate dal 2016, sono stati revocati aiuti a 12 aziende.

In conclusione, considerato che la prassi adottata nei casi di licenziamenti operati da aziende beneficiarie di un sussidio LInn assicura già oggi che i presupposti sui quali la decisione di sussidio è stata adottata siano verificati e, in particolare, che l'investimento oggetto del sussidio non ne risulti compromesso, mantenendo pertanto il legame materiale tra comportamento passibile di sanzione e oggetto del sussidio, il Consiglio di Stato invita il Parlamento a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri